



COMUNE DI COGOLETO
Provincia di Genova

C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225
UFFICIO TRIBUTI tel. 010/9170221 – Fax 010/9170225 – E Mail: tributi@comune.cogoleto.ge.it

ALLEGATO: “A”

Deliberazione di C.C. n. 28 del 06/11/2008

Prospetto aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009

in esecuzione D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 art. 6 e successive modificazioni ed integrazioni

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) Aliquota I.C.I. ordinaria: | 7 (sette) per mille |
| 2) Aliquota I.C.I. ridotta: | 6,5 (sei virgola cinque) per mille |
| 3) Aliquota I.C.I. ridotta: | 4,5 (quattro virgola cinque) per mille |

Aliquota del 7 per mille – ordinaria -

quale aliquota ordinaria, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni;

Aliquota del 6,5 per mille – ridotta -

- per l’abitazione principale e sua pertinenza;

Aliquota del 4,5 per mille – ridotta -

per l’abitazione principale posseduta da “mutilati ed invalidi civili e di guerra con invalidità pari al 100%”;

La detrazione per abitazione principale è stabilita in Euro 103,29

L’art. 1 del D.L. n. 93 del 27/05/2008 ha disposto che non sono più soggette ad Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ovvero considerate tali dal D.Lgs. n. 504/1992 nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento Comunale dell’Imposta o con delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali “A1”, “A8”, “A9” per le quali continua ad applicarsi la detrazione di cui all’art. 8 commi 2 e 3 del citato Decreto n. 504/1992; l’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6, comma 3-bis, e dall’art. 8 comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni;